

24-DOMANDA

La nostra impresa è in possesso di attestazione Soa per categoria OS30 classifica III e vorremmo partecipare avvalendoci di un'altra impresa in possesso di attestazione Soa per categoria OG11 classifica III così facendo soddisfiamo i requisiti richiesti ai fini della partecipazione?

RISPOSTA

No, non è possibile partecipare nel senso indicato.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, co. 6, del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., come novellato dalla legge 161/2014, e dalla Determina AVCP n. 2 del 1/08/2012, il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta dal bando non può sommarla a quella posseduta dall'Impresa ausiliaria.

23-DOMANDA

In riferimento alla procedura aperta per la conclusione di un "Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione di natura elettrica ed affini", siamo a chiedere conferma che, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che indica una o più socie consorziate, l'attestazione SOA richiesta OS30 class. IV può essere posseduta e dimostrata dalle socie consorziate indicate quali esecutrici e non dal consorzio.

RISPOSTA

No, l'attestazione di qualificazione rilasciata da SOA deve essere posseduta dal Consorzio, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 163/06 ss. mm. e ii.

22-DOMANDA

In riferimento alla procedura aperta per la conclusione di un "Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione di natura elettrica ed affini", siamo a chiedere conferma che, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che indica una o più socie consorziate, l'attestazione SOA richiesta OS30 class. IV può essere posseduta e dimostrata dalle socie consorziate indicate quali esecutrici e non dal consorzio.

RISPOSTA

No, l'attestazione di qualificazione rilasciata da SOA deve essere posseduta dal Consorzio, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 163/06 ss. mm. e ii.

21- DOMANDA

Con la presente richiede le seguenti informazioni in merito alla riapertura dei termini di scadenza della gara in oggetto per il giorno 26/05/2015:

- si dovrà predisporre la nuova documentazione di gara comprensiva di una nuova cauzione provvisoria? Se sì, si può ritirare il plico di gara consegnato il 27/03/2015?
- il contributo AVCP pagato per la presentazione della gara il 27/03/2015 può essere riutilizzato per questa scadenza?

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti formulati.

- Se codesta Impresa ha partecipato singolarmente senza sommare le classifiche delle categorie OS30 e OG11, non è necessario ritirare il plico e sarà cura della Stazione Appaltante richiedere, se del caso, il rinnovo della cauzione provvisoria, durante l'iter procedurale della gara.
- Il contributo AVCP pagato per la presentazione della gara con scadenza al 27/03/2015, può essere utilizzato per la nuova scadenza.

20- DOMANDA

La scrivente impresa, in relazione alla gara di cui all'oggetto, comunica di aver già presentato il plico prima del 27/03/2015.

Essendo in possesso di cat. OG11 class. V può evitare di ritirare e poi ripresentare il plico?

Ovviamente i documenti presentati riportano le date antecedenti la prima scadenza (27/03/2015) così come nella polizza assicurativa presentata le date di scadenza e di gara sono rispettivamente 27/03/2015 e 03/04/2015 quindi i 180 gg di validità della stessa partono dal 27/03/2015 anche se sulla stessa polizza è indicato il rinnovo della garanzia per la durata indicata nel bando su richiesta della Stazione Appaltante avanzata nel corso della procedura nel caso in cui alla scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

RISPOSTA

Non è necessario ritirare e ripresentare il plico. Sarà cura della Stazione Appaltante richiedere, se del caso, il rinnovo della cauzione provvisoria, durante l'iter procedurale della gara.

19- DOMANDA

La nostra impresa ha già consegnato il plico per la partecipazione alla gara, precedentemente alla pubblicazione dell'avviso di rettifica.

Si chiedono le modalità di ritiro del plico consegnato.

Si coglie l'occasione per chiedere anche se il disciplinare/bando hanno subito modifiche rispetto alla versione originale, oppure la rettifica è relativa alla sola problematica di sommatoria dei requisiti per le categorie OS30 e OG11?

La cauzione provvisoria dovrà essere aggiornata con la nuova data di scadenza?

RISPOSTA

Il Bando ed il disciplinare non hanno subito modifiche rispetto alla versione originale.

La rettifica riguarda quanto risposto ad alcune richieste di chiarimenti precedentemente formulati. E' impossibile partecipare sommando le classifiche possedute nelle categorie OS30 e OG11.

Se codesta Impresa ha partecipato effettuando la sommatoria delle classifiche relative alle categorie OS30 e OG11, ai fini della qualificazione nella categoria OS30 classifica IV, prescritta dal disciplinare di gara, dovrà, pena l'esclusione, provvedere al ritiro del plico ed, eventualmente, partecipare mediante il ricorso all'Istituto dell'avvalimento o costituendo un RTI di tipo orizzontale.

Il legale rappresentante o persona da lui stessa incaricata (con delega in carta semplice) può ritirare il plico presso il Settore Gare lavori, servizi e forniture, primo piano del Palazzo del Rettorato, stanza n. 3 dell'Area Patrimonio, P.le Aldo Moro 5, secondo il seguente orario: lunedì-giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

18- DOMANDA

A seguito della rettifica pubblicata dalla vs. amministrazione dove proroga i termini di presentazione e apertura offerte della gara in oggetto, e non ritenendoci interessati a codesta rettifica in quanto la nostra A.T.I. XXXXXX qualificate entrambe con la categoria OS30 III e di conseguenza copre l'intero importo dell'appalto, chiede conferma ufficiale per la permanenza in gara e chiede altresì conferma per quanto riguarda la polizza fidejussoria presentata (regolarità dei termini di scadenza) così come già confermato telefonicamente.

RISPOSTA

Con le classifiche possedute nella cat. OS30 delle Imprese della costituenda ATI, risulta coperto l'importo pari ad € 1.987.664,00 prescritto nel disciplinare di gara.

Come da avviso pubblicato sul sito è necessario provvedere al ritiro del plico qualora all'atto della partecipazione il concorrente abbia sommato le cat. OS30 e OG11. Codesta costituenda ATI non rientra nel caso suindicato.

Non è necessario produrre appendice alla cauzione provvisoria prodotta.

17- DOMANDA

In riferimento all'avviso di rettifica e di riapertura dei termini relativo all'appalto in oggetto, si chiede di esplicitare se la scrivente XXXXX, avendo partecipato per mezzo della propria Categoria OG11 classifica IV e quindi non rientrando nella casistica oggetto della citata rettifica, debba provvedere o meno al ritiro del plico. Si chiede inoltre se, per quanto riguarda la polizza provvisoria, occorre presentare appendice di proroga della validità della stessa in relazione al nuovo termine di presentazione delle offerte.

RISPOSTA

Non è necessario provvedere al ritiro del plico né alla presentazione di un'appendice di proroga della validità della polizza provvisoria già prodotta.

16- DOMANDA

Con riferimento alla rettifica pubblicata il 20.04 u.s. si chiede se occorre inviare Appendice per la rettifica delle date di scadenza della cauzione provvisoria.

RISPOSTA

Non è richiesta alcuna appendice alla cauzione provvisoria prodotta.

15- DOMANDA

All'art 8 comma 1 lettera b del CAPITOLATO SPECIALE c'è scritto:

“fanno parte dell'accordo la Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012”

Con questa dizione quale tariffa intendete?

RISPOSTA

Si intende la tariffa della Regione dove vengono svolti i lavori: la Regione Lazio.

14- DOMANDA

Si chiede se con la categoria OG11 III BIS si può partecipare alla procedura in oggetto.

RISPOSTA

La classifica III bis posseduta non copre l'importo pari ad € 1.987.664,00 dei lavori, ancorchè incrementata del quinto (€ 1.800.000,00). E' necessario, dunque, avvalersi ex art. 49 D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. o costituire un RTI.

13- DOMANDA

Si chiede appuntamento per la presa visione di tutti gli elaborati progettuali, condizioni dei locali e viabilità di accesso.

RISPOSTA

Con riferimento alla presa visione di tutti gli elaborati progettuali, si fa presente che tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito alla pagina: www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.

In relazione alla presa visione dei locali e viabilità di accesso, si precisa che trattasi di presa visione delle condizioni "locali" e non "dei locali".

Non è obbligatorio il sopralluogo.

Il concorrente potrà autonomamente prendere visione delle condizioni locali e della viabilità di accesso degli edifici in uso alla Sapienza.

12- DOMANDA

La presente per richiedere maggiori informazioni circa i pagamenti di cui all'articolo 16 del C.S.A.

In particolare si chiede conferma che per ogni lavoro verrà stipulato un contratto indipendentemente dalla sua entità.

RISPOSTA

Sì, si conferma.

11- DOMANDA

È possibile partecipare costituendo un ATI tra due società:

società X in possesso di OS30 cl. III (capogruppo) + società Y in possesso di OG11 cl. III bis (mandante).

RISPOSTA

Si è possibile. Con la somma delle classifiche possedute risulta coperto l'importo di euro 1.987.664,00.

La mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

10- DOMANDA

In riferimento alla procedura sopraindicata, con la presente si chiede se l'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso assoluto (e solo per la verifica della congruità delle offerte verrà determinata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 122 comma 9 del codice) oppure se l'art. 122 comma 9 del codice (soglia) verrà applicato/calcolato per aggiudicare la gara al concorrente che presenta il ribasso immediatamente inferiore a tale soglia.

RISPOSTA

La procedura di aggiudicazione è dettagliatamente descritta ai paragrafi 18.1.7. e 18.1.8.

9- DOMANDA

Con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con la presente, gradiremmo avere Vs indicazioni sui quesiti appresso elencati:

1. È previsto sopralluogo obbligatorio in sito e, in caso affermativo, quali sono i recapiti e le modalità per poter assolvere a detto "compito"?
2. La prevista categoria OS28 può essere mutuata, in virtù di leggi/normative vigenti, nella OG11 fermo restando valori ed importi da rispettare?

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti formulati:

- 1) Non è previsto il sopralluogo;
- 2) Come specificato sulla pagina web dedicata alla procedura di gara di cui trattasi (<http://www.uniroma1.it/ateneo/gare/accordo-quadro-manutenzione-elettrica>), ai sensi dell'art. 79, co. 16, DPR 207/2010 e ss. mm. e ii., l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

8- DOMANDA

Salve si chiede se con la categoria OG11 III BIS si può partecipare alla procedura in oggetto

RISPOSTA

La classifica III bis posseduta non copre l'importo pari ad € 1.987.664,00 dei lavori, ancorchè incrementata del quinto (€ 1.800.000,00). E' necessario, dunque, avvalersi ex art. 49 D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. o costituire un RTI.

7- DOMANDA

In riferimento all'accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione di natura elettrica ed affini - Importo € 1.987.664,00 volevamo chiederVi alcuni quesiti in merito alla gara:

- Modalità di aggiudicazione: al punto 15 del disciplinare c'è scritto al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Codice, volevamo sapere se è previsto il taglio delle ali e il calcolo della soglia di anomalia o se semplicemente viene aggiudicata a chi presenta lo sconto percentuale più alto

- Sopralluogo: abbiamo dato una breve scorsa al disciplinare ma non si parla del sopralluogo, è previsto con rilascio di attestazione oppure no?

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti formulati:

- Le modalità di aggiudicazione sono dettagliatamente descritte ai paragrafi 18.1.7. e 18.1.8.
- Non è richiesto il sopralluogo.

6- DOMANDA

In riferimento alla gara in oggetto chiediamo quanto segue:

- a) Se è possibile partecipare con la categoria OG11 in sostituzione della OS30;
- b) Se c'è obbligo di sopralluogo;
- c) Se c'è altra documentazione oltre quella presente sul sito.

RISPOSTA

Si risponde nell'ordine ai quesiti formulati:

- a) Ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/2010 ss. mm. e ii., l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta;
- b) Non è richiesto il sopralluogo;
- c) Nel sito è pubblicata tutta la documentazione inerente la procedura di cui trattasi.

5- DOMANDA

In riferimento alla gara d'appalto in oggetto, vorremmo avere conferma che il sopralluogo non sia obbligatorio a pena esclusione, non avendo trovato indicazioni in merito sul Disciplinare di Gara.

RISPOSTA

Si conferma che il sopralluogo non è obbligatorio.

4- DOMANDA

Il disciplinare di gara al punto 1.3. (pag. 2) indica come categoria S.O.A. l'OS30 in classifica IV.

Poiché la scrivente si avvale dell'istituto dell'avvalimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; l'attestazione S.O.A. dell'impresa ausiliaria ha come categoria l'OS30 in classifica II ma l'OG11 (impianti tecnologici) in classifica V, è possibile comunque partecipare alla suddetta procedura di gara avvalendoci della categoria OG11 in V?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/2010 ss. mm. e ii., l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

3- DOMANDA

In riferimento alla gara di cui all'oggetto siamo a chiedere gentilmente, non essendovi alcuna indicazione sul disciplinare di gara, se la categoria OS30 è equiparabile al possesso della categoria OG11 (come previsto dalla normativa vigente).

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/2010 ss. mm. e ii., l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

2- DOMANDA

Facciamo riferimento alla gara in oggetto per chiedere se è ammessa la partecipazione di imprese che non possiedono la categoria OS30, ma la categoria OG11 (nel ns. caso con classifica IV).

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/2010 ss. mm. e ii., l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

1- DOMANDA

Con riferimento alla procedura in oggetto si formula il seguente quesito:

"E' possibile partecipare alla suddetta procedura utilizzando la categoria OG11 secondo il principio di assorbenza?"

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/2010 ss. mm. e ii., l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.